

# Voucher

## I LIMITI PER L'UTILIZZO

# Compensi fino a 7mila euro per il lavoro accessorio

### Nei confronti dei committenti commerciali il massimo è di 2mila euro

PAGINA A CURA DI  
**Silvia Spattini**  
**Josef Tschöll**

■ Sale il tetto complessivo per l'utilizzo dei voucher (da 5.060 euro - che corrispondono al valore del 2015 - a 7mila euro), ma rimane confermato il limite all'utilizzo per gli imprenditori (la nuova formulazione non contiene più l'aggettivo "commerciale") e i professionisti: verso i committenti commerciale i lavoratori potranno svolgere attività lavorative a favore di ciascun singolo committente, solo per compensi non superiori a 2mila euro.

Il limite per singolo committente non vale, dunque, per i committenti che non svolgono attività imprenditoriali o professionali, come per esempio le associazioni senza fini

di lucro e gli enti pubblici.

Un punto di chiarezza è il periodo nel quale va verificato il limite complessivo dei compensi. Si tratta dell'anno civile, che è individuato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre e non più nell'anno solare.

Il decreto legislativo introduce finalmente anche una stabilizzazione dell'utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di 3mila euro di corrispettivo per anno civile. Per il 2015 questa disposizione non era stata più prorogata.

L'articolo 48 del decreto legislativo 81/2015 definisce come lavoro accessorio le attività lavorative che danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 7mila euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat (con il limite di 2mila euro, rivalutati annualmente, nei confronti di committenti commerciali).

Viene dunque confermata la definizione di lavoro accessorio basa-

ta soltanto sul limite economico del compenso, in linea con quanto disciplinato dalla riforma Fornero (legge 92/2012), mentre la disciplina originaria del lavoro accessorio, introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma Biagi, elencava tassativamente gli ambiti in cui potevano essere rese le prestazioni di lavoro accessorio, oltre a individuare un limite massimo di compensi.

Il Dlgs conferma anche l'attuale disciplina del lavoro accessorio nel settore agricolo, dove è consentito:

- per le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti presso l'università;
- se svolte a favore di produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7mila euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La norma introduce, ora, un esplicito divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti (fatte salve specifiche ipotesi indi-

viduate con decreto del ministero del Lavoro da adottare entro sei mesi). Un divieto che finora è stato previsto unicamente a livello di prassi (ministero del Lavoro e Inps), ma che non è stato confermato nelle prime sentenze di merito (tribunale di Milano 318/2014). Rimane invariata anche la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio per gli enti pubblici nei limiti del patto di stabilità.

L'acquisto dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti, potrà avvenire soltanto con modalità telematiche. Invece, i committenti non imprenditori o professionisti potranno acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

Di nuova introduzione è l'obbligo per i committenti imprenditoriali o professionisti di comunicare - prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente - i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni. Il decreto legislativo non contiene però una specifica sanzione in caso di violazione della disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Per orientarsi**

<b>DEFINIZIONE E REQUISITI</b>	Attività lavorative che danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) Per ogni singolo committente (imprenditore o professionista), il limite massimo per le prestazioni di lavoro accessorio non può superare i 2.000 euro Gli importi di 7.000 euro e 2.000 euro sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice Istat
<b>APPLICABILITÀ</b>	Tutti i settori
<b>LIMITI</b>	In agricoltura: • per le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, ovvero in qualunque periodo dell'anno, se regolarmente iscritti presso l'università; • se svolte a favore di produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (Otd); Enti pubblici: • nei limiti del patto di stabilità
<b>PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO</b>	Possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali (nei limiti del patto di stabilità), nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile
<b>OBBLIGHI</b>	Committenti imprenditori o professionisti hanno l'obbligo di comunicare alla Dtl, prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni
<b>DIVIETI</b>	Divieto di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti
<b>MODALITÀ DI ACQUISTO DEI VOUCHER</b>	Committenti imprenditori o professionisti: • esclusivamente per via telematica Committenti non imprenditori o professionisti: • via telematica e acquisto presso le rivendite autorizzate
<b>IMPORTO</b>	Fissato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali In via transitoria: • valore nominale del voucher: 10 euro • nel settore agricolo: pari alla retribuzione oraria contrattuale
<b>TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO</b>	• Versamento alla Gestione separata Inps: 13% del valore nominale del buono • Versamento all'Inail: 7% del valore nominale del buono

